

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15463

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 610 del 23/03/2012

Firmatari

Primo firmatario: [MANCUSO GIANNI](#)
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 23/03/2012

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
GIBIINO VINCENZO	POPOLO DELLA LIBERTA'	23/03/2012
BARANI LUCIO	POPOLO DELLA LIBERTA'	23/03/2012
DE LUCA FRANCESCO	POPOLO DELLA LIBERTA'	23/03/2012

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 23/03/2012

Stato iter: IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15463
presentata da
GIANNI MANCUSO
venerdì 23 marzo 2012, seduta n.610

MANCUSO, GIBIINO, BARANI e DE LUCA. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

lo stupro è senz'altro uno dei più aberranti reati contro la persona;

l'aggravante del «compimento in gruppo» lo rende ancora più inaccettabile;

nel 2009, il Parlamento ha approvato una legge volta al contrasto della violenza sessuale in base alla quale non era consentito al giudice di applicare, per i delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni, misure cautelari diverse dalla custodia in carcere;

nel 2010 la Corte costituzionale, con la sentenza 265/2010, ritenne la suddetta norma in contrasto

con gli articoli 3 (uguaglianza davanti alla legge), 13 (libertà personale) e 27 (funzione della pena) della Costituzione;

per questo la Consulta ha limitato le alternative al carcere «nell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»;

nel mese di giugno 2012 due ragazzi del frusinate sono stati accusati di avere stuprato, nella notte tra il 23 e il 24 giugno, una ragazzina minorenni di Cassino (Frosinone);

il 10 agosto il tribunale di Roma aveva confermato la custodia carceraria per entrambi;

la Corte di Cassazione, interpretando per estensione la sentenza della Corte costituzionale ha ora concesso a entrambi gli arresti domiciliari, motivando che «l'unica interpretazione compatibile con i principi fissati dalla sentenza 265 del 2010 della Corte costituzionale è quella che estende la possibilità per il giudice di applicare misure diverse dalla custodia in carcere anche agli indagati sottoposti a misura cautelare per il reato previsto all'articolo 609-octies del codice penale»;

nel nostro ordinamento le sentenze della Corte di Cassazione costituiscono precedente giuridico -:

se il Governo intenda tornare sul punto per promuovere una normativa chiara e maggiormente incisiva, al fine di evitare che criminali così odiosi ricevano pene troppo lievi. (4-15463)